



## Ministero dello Sviluppo

### Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,  
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IV – Promozione della concorrenza e  
semplificazioni per le imprese

#### Risoluzione n.42233 del 7 febbraio 2017

**OGGETTO: D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera b) –  
Quesito in materia di requisiti professionali – Soggetto con inquadramento al livello  
2C del ccnl Lattiero caseario**

---

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail con la quale codesto Comune chiede alcuni chiarimenti in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, ovvero se possa essere considerato in possesso della qualificazione professionale un soggetto che ha lavorato presso una latteria sociale in qualità di operaio inquadrato nel livello 2C del ccnl “Lattiero caseario”, con orario part-time (30 ore alla settimana) dal 1-3-2013.

Al riguardo, la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

Il comma 6, lettera b), dell’articolo 71, del decreto legislativo n. 59 del 2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha prestato la propria opera presso attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande “ *... in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale*”.

Fermo quanto sopra, la pratica professionale svolta con inquadramento nel CCNL in questione può essere ritenuta valida solo qualora le mansioni svolte abbiano avuto una qualche correlazione con la manipolazione, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Con riferimento ai livelli di inquadramento degli operai, non è stato considerato valido l’inquadramento al livello 2D (Area 2°- Livello D - qualificato) in quanto il relativo



profilo professionale non sembra richiedere una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa e/o commerciale (cfr. parere allegato n. 52515 del 15-4-2015).

Il soggetto in questione è stato inquadrato nel livello 2C (Area 2-Livello C – qualificato super – aiuto tecnico caseario), nel quale rientrano i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo che consentono di eseguire una o più mansioni di produzione o di preparazione per le quali è sufficiente una particolare preparazione tecnica.

Sulla base della declaratoria indicata, la scrivente Direzione ritiene di poter considerare valida la pratica professionale svolta nel livello di inquadramento in questione in quanto il lavoratore ha ottenuto il possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali.

Con riferimento, infine, alla circostanza che il soggetto in questione dal 1-3-2013 abbia adottato un orario di lavoro part-time (30 ore settimanali), la scrivente sottolinea di avere avuto già modo di sostenere che, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla *ratio* della citata norma, a tutela dei consumatori finali e nell'ottica di assicurare loro adeguati standard di professionalità degli addetti alla vendita di prodotti alimentari, nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto part-time risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno, è consentita l'assimilazione al tempo pieno e quindi è possibile valutare positivamente la richiesta di riconoscimento.

Diversamente per rapporti a tempo parziale di durata inferiore al 50% deve invece essere applicato il criterio di proporzionalità, ovvero la percentuale di tempo lavorato abbinata alla durata del rapporto deve risultare non inferiore a due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente (equiparazione che per motivi aritmetici non è comunque mai possibile per prestazioni part-time che siano state per l'intero quinquennio di durata inferiore al 40%) senza in alcun modo estendere il periodo da prendere in considerazione ad esperienze più lontane nel tempo.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*avv. Mario Fiorentino*)